CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 giugno 1980 (Stampato n. 889)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 giugno 1980

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37, concernenti la durata dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere la proroga della scadenza di tale incarico, già prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito nella legge 24 febbraio 1979, n. 60, al fine di assicurare il funzionamento del predetto Comitato, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1979, n. 60.

ARTICOLO 2.

La disposizione del presente decreto-legge sostituisce quelle del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 37, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO